

REGOLAMENTO (CE) N. 704/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1995

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il secondo trimestre 1995

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 478/95, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande che riguardano un quantitativo inferiore o pari a 150 t;

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il secondo trimestre 1995, dal regolamento (CE) n. 480/95 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensibilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantita-

tivi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare a ogni domanda di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

considerando che, in applicazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il Nicaragua e la Colombia hanno presentato una domanda congiunta di trasferimento della loro quota all'interno del contingente tariffario d'importazione relativo al 1995; che, con il regolamento (CE) n. 703/95 della Commissione⁽⁷⁾, è stato formalizzato l'accordo delle parti in merito al trasferimento richiesto; che, per l'applicazione effettiva del trasferimento per il secondo trimestre del 1995, occorre istituire un periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione di banane originarie della Colombia;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 480/95 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra l'8 e il 14 marzo 1995; che è opportuno rammentare che si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che, per ragioni amministrative, è opportuno rinviare il termine del rilascio dei titoli relativi al secondo trimestre del 1995, fissato nel regolamento (CE) n. 439/95 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

(6) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 20.

(7) Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 35.